



CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 137 del 11-08-2023

OGGETTO: TERMOVALORIZZATORE DI SANTA PALOMBA - IMPUGNAZIONE AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR LAZIO N. 12165/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **undici** del mese di **Agosto** alle ore **11:00** in Albano Laziale, nell'aula delle adunanze del Comune, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta, e sono rispettivamente presenti e assenti i Signori:

N	Cognome e Nome	Carica	Presenze
1	BORELLI MASSIMILIANO	SINDACO	Presente
2	ANDREASSI LUCA	VICE SINDACO	Assente
3	SERGI GABRIELLA	ASSESSORE	Presente
4	SANTORO VINCENZO	ASSESSORE	Presente
5	SEMENTILLI MAURIZIO	ASSESSORE	Presente
6	ANDERLUCCI MARCO	ASSESSORE	Presente
7	CAMMARANO ENRICA	ASSESSORE	Presente
8	CASELLA MARIA CRISTINA	ASSESSORE	Assente

Richiamato il regolamento sullo svolgimento delle sedute di Giunta comunale in modalità telematica, approvato con deliberazione n. 131 del 03.08.2023, ai fini della validità della deliberazione in oggetto, si attesta che:

il Sindaco, il Segretario comunale, gli Assessori Gabriella Sergi, Vincenzo Santoro, Marco Anderlucci ed Enrica Cammarano sono presenti nella sala delle adunanze della sede comunale;

l'Assessore Maurizio Sementilli è collegato in video conferenza tramite la piattaforma WhatsApp;

tutti i presenti sono stati identificati con certezza dalla sottoscritta Segretario comunale;

lo svolgimento della riunione è regolare ed è possibile constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

tutti i partecipanti hanno la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti.

Il Sindaco, assunta la presidenza e constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la riunione, invitando a deliberare sull'argomento in oggetto:

LA GIUNTA

Premesso che:

questo Ente è dotato di Avvocatura interna che cura la quasi totalità del contenzioso del Comune di Albano Laziale;

con deliberazione di GM n. 158 del 29.07.2016, integrata e modificata con GM n. 252 del 13.12.2019, a cui si rimanda per relationem, questo Ente si è dotato di Linee Guida, da applicare nei casi in cui si intenda conferire all'esterno la difesa dell'Ente, secondo una congrua motivazione

Evidenziato che:

Con ordinanza n. 7 del 1.12.2022 il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica

premessi che: "... il Decreto Legge del 17 maggio 2022, n. 50 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022) recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina", convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2022, n. 91, ed, in particolare, l'art. 13 rubricato "Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025" che, al comma 1, attribuisce al Commissario di Governo, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, comma 3, della Costituzione, le competenze assegnate alle regio-ni ai sensi degli artt. 196 e 208 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed, in particolare: - la predisposizione e l'adozione del piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale; - la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi; - l'elaborazione e approvazione del piano per la bonifica delle aree inquinate; - l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, anche pericolosi, assicurando la realizzazione di tali impianti e autorizzando le modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; - l'autorizzazione dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte salve le competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.", ha dichiarato la conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita con D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al Piano di Gestione dei Rifiuti di Roma Capitale ed approvato i relativi allegati.

Con successiva ordinanza n. 8 del 1.12.2022 il medesimo, al fine di assicurare l'autosufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale, ha disposto "... 1. che Roma Capitale realizzi un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui All'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con le caratteristiche previste dal Piano di Gestione dei Rifiuti Roma Capitale approvato dal Commissario Straordinario; 2. di imporre sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, acquisiti da A.M.A. S.p.A. in forza di rogito notarile n. 13786 del notaio Nicola Atlante registrato a Roma in data 25 novembre 2022, un vincolo di destinazione finalizzato all'installazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., essenziale ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica territoriale di Roma Capitale, stante quanto disposto dall'art. 177, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006 ai sensi del quale "le attività di gestione dei rifiuti costituiscono attività di pubblico interesse"; 3. che Roma Capitale provveda ad indire una manifestazione di interesse per la presentazione di Project Financing per la progettazione, autorizzazione all'esercizio, costruzione e gestione, a cura e spese del proponente, di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i termini e le modalità che verranno definiti nello specifico avviso pubblico; 4. di dichiarare il pubblico interesse della proposta di Project

Financing individuata in esito alla conclusione della manifestazione di interesse avviata da Roma Capitale; 5. che venga costituito un diritto di superficie, ex artt. 952 e ss del cod. civ, a tempo determinato ed a titolo oneroso, con decisione dell'Assemblea dei Soci di A.M.A. S.p.A., secondo le forme e le modalità stabilite dallo Statuto societario, sui terreni e sulle pertinenze siti nel territorio di Roma Capitale, identificati dai seguenti dati catastali: Foglio 1186 – Particelle 560, 561, 673, 818, 819, 820, 821, 822, di proprietà di A.M.A. S.p.A., in favore del concessionario, per la realizzazione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, di capacità trattamento pari a 600.000 t/anno di rifiuti, di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.i, quale risultante dalla procedura indetta da Roma Capitale per l'acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui al punto 3.

Il Comune di Albano Laziale ed il Comune di Ardea hanno deciso di impugnare le indicate ordinanze avanti il TAR per il Lazio sede di Roma avvalendosi della collaborazione congiunta dell'avv. Claudio Tamburini, come da deliberazioni di Giunta Comunale rispettivamente n. 30 del 22.2.2023 e n. 24 del 23.2.2023, alle quali si rimanda per relationem.

Con sentenza n. 12165/2023 reg.prov.coll. il TAR per il Lazio sede di Roma, disattendendo le deduzioni svolte dalla difesa, ha respinto il ricorso non rilevando profili di illegittimità degli atti impugnati.

L'avv. Tamburini Claudio ha immediatamente manifestato profili di illegittimità della sentenza (omessa valutazione di circostanze rilevanti ai fini della decisione e della gerarchia delle fonti, errata valutazione del vincolo paesistico regionale, ecc.) tali da giustificare l'impugnazione della stessa avanti il Consiglio di Stato.

Considerato che:

già con la deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2023 l'Amministrazione aveva espresso la volontà di opporsi alle ordinanze emesse dal Commissario Straordinario per la realizzazione di un termovalorizzatore di notevoli dimensioni su un lotto di terreno posto a confine con i Comuni di Albano Laziale e di Ardea, in quanto ubicato in prossimità di un'area già compromessa dal punto di vista ambientale per la presenza della discarica di Roncigliano e posta a poche centinaia di metri da insediamenti industriali ed abitativi nonché di una scuola.

Analoga decisione era stata assunta dal Comune di Ardea che, con la deliberazione di Giunta n. 24/2023, aveva deciso di presentare avanti il TAR per il Lazio ricorso congiunto avvalendosi dell'attività professionale dell'avv. Claudio Tamburini, così limitando gli oneri a carico delle Amministrazioni per la difesa in giudizio.

Dato atto che:

E' volontà dell'Amministrazione, a tutela del proprio territorio e della salute della cittadinanza, impugnare avanti il Consiglio di Stato la sentenza n. 12165/2023 pronunciata dalla V Sezione del TAR per il Lazio sede di Roma e di affidare l'incarico, anche per continuità nella difesa, all'avv. Claudio Tamburini.

Con nota pervenuta al prot. 51289/2023, il Sindaco del Comune di Ardea ha espresso la volontà dell'Ente che rappresenta ad aderire all'impugnazione della sentenza, esprimendo altresì gradimento per la conferma dell'incarico all'avv. Claudio Tamburini.

Interpellato, l'avv. Claudio Tamburini ha presentato un preventivo di spesa adeguato (prot. n.51236 del 10.8.2023), con il quale, a fronte di un compenso pari ad € 26.107,00, oltre IVA, CPA e costi di iscrizione a ruolo, calcolato secondo il DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile di un affare di particolare importanza e della difesa congiunta dei comuni di Albano Laziale ed Ardea, ha chiesto il versamento della somma di € 20.000,00, oltre IVA e CPA, in caso di accoglimento dell'appello, ridotta ad € 12.000,00, oltre IVA e CPA, nel caso in cui il Consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza di I grado.

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, di presentare ricorso congiunto con il Comune di Ardea avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 12165/2023 reg.prov.coll. emessa in data 19.7.2023 dalla V Sezione del TAR per il Lazio sede di Roma, non notificata;
2. Di affidare l'incarico congiunto di patrocinio legale, per la rappresentanza dell'Ente, all' avv. Claudio Tamburini, con studio in Firenze, via Maragliano n. 100;
3. Di dare atto che la somma maggiore di € 25.376,00, comprensiva di tutti gli oneri di legge per l'ipotesi di accoglimento dell'appello nonché di quella ulteriore di € 2.700,00 per il versamento del contributo unificato, sono disponibili sul cap. 440 del bilancio preventivo 2023/2025, che ne offre la necessaria copertura;
4. Di dare atto altresì che il 50% della somma indicata verrà rimborsata dal Comune di Ardea;
5. Di demandare le successive procedure alla Responsabile dell'Avvocatura Comunale, avv. Laura Liberati;
6. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA FACCHIELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio On line gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125 del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
MARINA MORONI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X| - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE ORGANI ISTITUZIONALI
DOTT.SSA SILVIA DE ANGELIS

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005